

SICILIACQUE S.P.A.

**GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI
GESTITI DA SICILIACQUE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art.1	OGGETTO DELLA FORNITURA	2
Art.2	IMPORTO DELL' APPALTO	2
Art.3	DURATA DELL' APPALTO	3
Art.4	CARATTERISTICHE DELLE UTENZE - CONDIZIONI DI FORNITURA.....	3
Art.5	CONTRATTO DI FORNITURA	4
Art.6	ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	5
Art.7	CESSAZIONE ED AGGIUNTA DI PUNTI DI PRELIEVO.....	5
Art.8	GARANZIE DI CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO.....	5
Art.9	PUNTI DI PRELIEVO	6
Art.10	CORRISPETTIVO UNITARIO NETTO DI FORNITURA	6
Art.11	PREZZI DI FORNITURA	6
Art.12	PROGRAMMAZIONE CARICHI ED ONERI DI SBILANCIAMENTO	8
Art.13	PREZZO E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO	8
Art.14	ENERGIA REATTIVA	8
Art.15	PREZZO E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO	8
Art.16	DELEGHE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E L'ACQUISIZIONE DI DIRITTI DI TRASPORTO E CAPACITÀ PRODUTTIVA	9
Art.17	IMPOSTE E ONERI FISCALI.....	9
Art.18	MODALITÀ DI FATTURAZIONE.....	9
Art.19	TERMINI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
Art.20	REPORTISTICA	11
Art.21	IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA	11
Art.22	QUALITÀ DELLA FORNITURA.....	11
Art.23	AUTOPRODUZIONE, CONSEGNA, PROPRIETÀ E RISCHI, MISURAZIONE.....	11
Art.24	ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	12
Art.25	PENALI	12
Art.26	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
Art.27	CLAUSOLE PER LA FORZA MAGGIORE.....	13
Art.28	CESSIONE DEL CREDITO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO.....	13
Art.29	CLAUSOLE DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI	14
Art.30	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E CODICE ETICO DI SICILIAACQUE.....	14
Art.31	RINVIO NORMATIVO	14
Art.32	COMUNICAZIONI.....	14
Art.33	DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE.....	14
Art.34	SPESE DEL CONTRATTO	14

Art.1 OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, per utenze in media e bassa tensione diverse dalle domestiche e dall'illuminazione pubblica come definite all'art. 2, comma 2, del testo integrato allegato alla Delibera n. 05/04 e s.m.i. dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, alle strutture di - Siciliacque S.p.A. allacciate alle reti locali di distribuzione dell'energia elettrica, per la durata di un anno.

La fornitura verrà effettuata da un "Cliente Grossista" (nel seguito Fornitore), in possesso dei requisiti di cui al bando di gara, a fronte di un contratto bilaterale stipulato sul libero mercato ai sensi del D. Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999. Il Fornitore si impegna ad eseguire l'appalto in ottemperanza alle previsioni ed alle disposizioni previste dai documenti di gara.

I prelievi annuali stimati ammontano complessivamente a 65,5 GWh. Tale quantità è da considerarsi presunta, pertanto il Fornitore dovrà comunque erogare la fornitura di energia elettrica sulla base dell'effettivo fabbisogno.

La ragione sociale, l'individuazione geografica e le principali caratteristiche di prelievo di potenza e consumo di energia elettrica, relative alle unità di consumo (punti di prelievo) sono riportate sinteticamente negli allegati "1 - Elenco dei punti di prelievo" e "2 - Tabella dei prelievi di energia".

L'allegato 1 verrà consegnato solo all'aggiudicatario della gara.

Al Soggetto Gestore il Fornitore metterà a disposizione la potenza e fornirà i quantitativi di energia elettrica, indicati nelle rispettive tabelle allegate, necessari al fabbisogno degli impianti presso i Punti di Prelievo attualmente esistenti.

Il fornitore si impegna altresì alla fornitura presso eventuali punti di prelievo che saranno attivati nel corso della durata del contratto, senza alcun onere aggiuntivo per il Soggetto Gestore ed alle medesime condizioni offerte in sede di gara.

Art.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto sarà computato sulla base dei consumi effettivi rilevati dal Gestore della rete aumentati delle perdite di rete, ai quali sarà applicato l'importo risultante dall'offerta presentata dal fornitore in sede di gara e oggetto di aggiudicazione.

Al solo fine della determinazione dell'importo per l'individuazione della normativa applicabile all'appalto, l'importo stimato e non vincolante per il Soggetto Gestore ammonta complessivamente ad euro € 3.650.000,00 (euro tremilioneisecocinquantamila/00).

Gli importi stimati – IVA esclusa –non sono comprensivi dei cosiddetti oneri passanti, in quanto non negoziabili in bolletta quali uso delle reti, maggiorazioni e imposte, e sono da intendersi al netto delle perdite di rete. Gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo secondo le indicazioni del presente Capitolato.

Viste le caratteristiche della fornitura gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

Art.3 DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalle ore 00:00 del 1 gennaio 2019 fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2019 e si intenderà automaticamente risolto alla scadenza, senza necessità di alcuna disdetta. Anche nel caso in cui il Distributore locale, per cause non imputabili al Fornitore, non autorizzasse la decorrenza della fornitura a far data dal 01.01.2019, resta inteso fra le parti che la data di scadenza contrattuale rimarrà egualmente fissata alle ore 24:00 del 31.12.2019.

Art.4 CARATTERISTICHE DELLE UTENZE - CONDIZIONI DI FORNITURA

Il Cliente si impegna per le singole utenze a risolvere i precedenti contratti di somministrazione sul libero mercato in modo tale da consentire l'avvio della nuova fornitura con decorrenze dal 1 gennaio 2019.

Il Fornitore si impegna, previo rilascio da parte del Cliente delle necessarie deleghe, per la sottoscrizione del servizio di distribuzione, alla stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento, a definire tutti i rapporti contrattuali con il GSE, il Distributore locale o con altri soggetti necessari per il buon fine della fornitura.

Il Fornitore si impegna ad assistere il Cliente affinché produca tutti gli atti di propria competenza.

Nell'allegato 2 sono riportati i prelievi di energia presuntivi per un anno ed aggregati per livello di tensione.

Con riferimento ai dati riportati nell'allegato 2, le quantità di energia che costituiscono il fabbisogno complessivo annuo dei punti di prelievo in media e bassa tensione sono da considerarsi presunte e finalizzate all'individuazione del Fornitore, pertanto l'aggiudicataria dell'appalto dovrà comunque erogare la fornitura di energia elettrica sulla base dell'effettivo fabbisogno.

Questa circostanza non potrà costituire, in nessun caso, motivo per la mancata fornitura di energia né essere fonte di alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo da parte del Fornitore nei confronti del Cliente.

Il Fornitore si impegna a soddisfare il fabbisogno del Cliente, seguendone i profili dei consumi fino al punto di misura.

In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo (ottimizzazione dei contratti di trasporto, ecc.) volta a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti dal Cliente, che si riserverà di accettare le proposte in tal senso formulate.

Il Cliente si impegna a ritirare e a pagare la totalità dell'energia modulata, fornita dal Fornitore e risultante dai consumi rilevati dai misuratori fiscali, ai prezzi contrattuali appresso definiti.

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato a:

- a) stipulare i contratti di dispacciamento, bilanciamento, e trasporto dell'energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalla vigenti disposizioni dell' ARERA (EX AEEGSI) (ex AEEGSI);
- b) soddisfare l'intero fabbisogno del Cliente, in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto per tutti i punti di prelievo di cui all'allegato 1 e per gli eventuali ulteriori punti di prelievo che verranno richiesti nel corso della fornitura;

- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Il Fornitore si impegna inoltre a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi del Cliente nei confronti del GSE e del Distributore per il mancato rispetto degli standard di qualità della fornitura e per ogni assistenza procedurale fosse necessaria ad ottenere una pronta risposta per il disbrigo di aspetti tecnico-commerciali inerenti il vettoriamento di energia sui punti di prelievo ove occorra garantire la continuità del pubblico servizio.

Il fornitore, all'atto della stipula del Contratto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio e/o un Account Manager con rispettivo sostituto, in qualità di referenti responsabili nei confronti di Siciliacque, in grado di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Lo stesso dovrà essere in grado di rispondere prontamente a problematiche di natura tecnico-commerciale, per tutti i punti di prelievo e di fornire assistenza per la fornitura di tutti quei servizi accessori dei quali se ne ritenesse la necessità, compresa ogni capacità di intermediazione eventualmente necessaria con i referenti del Distributore Locale (e-distribuzione SpA) individuabili per la gestione degli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'Energia.

Per ogni evenienza l'Account Manager dovrà assicurare entro 24 ore dal momento della chiamata l'innescio di una procedura risolutiva del quale sia coordinatore ed interfaccia per il Cliente al quale saranno chiariti sin da subito – di volta in volta – tempi, modalità ed eventuali risorse previste per la risoluzione di quanto richiesto.

In particolare il Fornitore dovrà mettere a disposizione direttamente per il Cliente tramite il Responsabile di Servizio (di cui al comma precedente) ovvero opportuno referente individuato presso il Distributore locale, un canale di assistenza per la soluzione dei seguenti aspetti:

- aumenti di potenza
- modifica tensione di fornitura
- spostamento presa
- verifiche sulla qualità dell'energia erogata
- autolettura

Il Fornitore è obbligato ad osservare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Cliente, assumendosene ogni relativa alea.

Art.5 CONTRATTO DI FORNITURA

Il rapporto contrattuale tra le parti è disciplinato da specifici Contratti di somministrazione stipulati tra il Fornitore e il Soggetto Gestore, secondo le condizioni di cui al presente capitolato e di tutti i documenti di gara.

Con il Contratto di fornitura il Fornitore si obbliga, a propria cura e spese, alla stipula dei necessari contratti di

dispacciamento in prelievo col gestore della rete, nonché alla stipula dei contratti di trasporto e connessione con i distributori locali, garantendo la continuità della somministrazione dell'energia elettrica.

Con la stipula del Contratto di fornitura, il Soggetto Gestore conferisce mandato irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione in loro nome alle procedure di Terna Spa, o di altro organismo competente, all'assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale o di importazione dall'estero.

Il Fornitore è tenuto al pagamento del trasporto e di ogni altro onere afferente il Soggetto Gestore.

Il Fornitore pertanto è impegnato a pagare direttamente il gestore della rete.

Art.6 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Il Soggetto Gestore si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente alla stipula del Contratto di fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera ARERA (EX AEEGSI) (ex AEEGSI) n. 111/06 e s.m.i..

Per eventuali nuove utenze, il Fornitore si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura se giunge al suo domicilio entro il 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura qualora giungesse al domicilio del Fornitore dopo il 20 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso la fornitura deve essere attivata a partire dal primo giorno solare del mese.

Art.7 CESSAZIONE ED AGGIUNTA DI PUNTI DI PRELIEVO

Sarà facoltà del Cliente, in vigenza del contratto, chiedere la cessazione della fornitura in alcuni punti di prelievo e/o l'aggiunta di ulteriori punti di prelievo.

E' fatto obbligo al Fornitore accettare tale condizione, mantenendo gli stessi prezzi e patti contrattuali.

Art.8 GARANZIE DI CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO

In relazione alla funzione di pubblica utilità svolta del Soggetto Gestore, tutte le utenze hanno carattere di non interrompibilità della fornitura.

All'atto della sottoscrizione del Contratto di somministrazione, il Fornitore sarà tenuto ad effettuare l'immediata verifica della presenza del Soggetto Gestore nell'elenco dei *clienti finali non disalimentabili*, provvedendo - in caso di esito negativo - per l'immediato inserimento ai sensi di quanto disposto dall' ARERA (EX AEEGSI) (ex AEEGSI) con delibera n. 04/08, allegato A, art. 18, comma 4, e s.m.i., poiché rientrante nei casi previsti dal medesimo articolo, comma 1, punto C e s.m.i.

Le forniture interessate, come previsto nel comma 2 del suddetto articolo e s.m.i., sono le stesse elencate nel prospetto Allegato n.1 che verrà consegnato all'aggiudicatario della gara.

Per quanto sopra esposto si diffida il Fornitore ad inoltrare al Distributore locale competente alcuna richiesta di sospensione della fornitura di energia e/o di riduzione della potenza per qualunque tipo di circostanza, a meno che non sia stato espressamente richiesto dal Cliente.

Il Soggetto Gestore è infatti qualificabile come Gestore di pubblico servizio: eventuali riduzioni di potenza erogata e/o sospensioni di fornitura costituirebbero una interruzione di pubblico servizio, direttamente imputabile all'Impresa distributrice con conseguenti responsabilità per danni e/o oneri che dovessero direttamente o indirettamente derivarne.

L'energia elettrica, di produzione nazionale o di importazione, sarà immessa nella rete nazionale dal Fornitore, con continuità e secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità.

La fornitura dell'energia elettrica verrà effettuata mediante riconsegna ai singoli punti di prelievo del Cliente ed attraverso il servizio di distribuzione.

Art.9 PUNTI DI PRELIEVO

I punti di prelievo sono alimentati alcuni in media tensione ed altri in bassa tensione. Tali punti di prelievo sono dotati di misuratori atti a rilevare l'energia su base oraria.

Art.10 CORRISPETTIVO UNITARIO NETTO DI FORNITURA

I prezzi unitari offerti dal Fornitore così come risultanti alla fine della procedura negoziata, saranno i prezzi unitari base di fornitura contrattuale per l'anno 2019.

I valori aggiudicati si intendono quale **prezzo base unitario "PFi" applicato ad ogni MWh prelevato in ciascuna fascia oraria "Fi" (i = 1,2,3 per prelievi multiorari)**.

I suddetti prezzi devono intendersi comprensivi delle voci meglio descritte nel successivo Articolo 11.

Il corrispettivo unitario netto di fornitura, espresso in €/MWh sarà applicato alla quantità di energia, espressa in MWh, rilevata dai misuratori fiscali del distributore.

Il Fornitore è obbligato altresì a corrispondere entro i termini quanto dovuto al Gestore della Rete, al Distributore locale, agli enti competenti, sollevando il Cliente da qualsiasi responsabilità in caso di mancato pagamento.

Il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, conferisce al Fornitore per tutta la durata del contratto, mandati, deleghe o dichiarazioni di interesse per la partecipazione all'assegnazione dei diritti di importazione di capacità per l'energia estera e dell'energia CIP 6.

Restano a carico del Cliente i costi di allacciamento previsti per nuove utenze o per incrementi della potenza su quelle esistenti in base alla vigente normativa.

Art.11 PREZZI DI FORNITURA

I suddetti prezzi devono intendersi comprensivi:

1. della componente energia a copertura dei costi di acquisto/produzione e vendita dell'energia al netto delle perdite;
2. delle quote Import e Cip 6 di cui verranno fornite le deleghe;
3. degli oneri di emissioni di CO2 come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni e/o integrazioni; nessun addebito è posto a carico del Soggetto Gestore per questa voce;
4. dell'onere di sbilanciamento così come definito dall'art. 40 della delibera ARERA (EX AEEGSI) (ex AEEGSI) 111/06 e s.m.i., per il quale il Soggetto Gestore non devono sostenere alcun costo aggiuntivo; in particolare, nessun addebito è posto a carico del Soggetto Gestore a causa di scostamenti orari tra consumo previsionale e consumo effettivo dei siti di prelievo;
5. della componente tariffaria PPE (perequazione dei costi di acquisto dell'energia del mercato vincolato), propria del mercato di maggior tutela, che in nessun modo deve essere fatturata al Soggetto Gestore;
6. del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto così come definito dall'art. 43 della delibera ARERA (EX AEEGSI) (ex AEEGSI) 111/06 e s.m.i., per il quale il Soggetto Gestore non deve sostenere alcun costo aggiuntivo;
7. del corrispettivo di non arbitraggio così come definito dall'art. 41 della delibera AEEGSI 111/06 e s.m.i., per il quale il Soggetto Gestore non deve sostenere alcun costo aggiuntivo;
8. del prezzo di commercializzazione e vendita (quale ad esempio la componente PCV di cui all'Allegato A alla delibera 156/07 e s.m.i. dell'ARERA (EX AEEGSI) (ex AEEGSI));
9. degli oneri per l'acquisizione dei Certificati Verdi di cui all'Art. 11 del Decreto Legislativo 79/99.
10. degli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura

Gli elementi per la determinazione del prezzo, così come indicati nell'offerta presentata in sede di gara, espressi con modalità e le forme previste dal Disciplinare di gara, sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Saranno, invece, calcolati e remunerati in via aggiuntiva:

1. gli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto come stabiliti dall'ARERA (EX AEEGSI) (ex AEEGSI) per il periodo di vigenza del contratto e remunerate agli stessi prezzi del corrispettivo di fornitura;
2. gli oneri per il trasporto, inteso come trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica così come regolato per l'anno 2019 dall' ARERA (EX AEEGSI) (ex AEEGSI) corrisposti dall'Appaltatore al gestore della rete nazionale ed al distributore locale;
3. gli oneri di misura;
4. gli oneri di prelievo di energia reattiva;
5. gli oneri di sistema così come regolati per l'anno 2019 dall' ARERA (EX AEEGSI) (ex AEEGSI);
6. gli oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero come regolati per l'anno 2019 dall' ARERA (EX AEEGSI) (ex AEEGSI);

7. le imposte e l'IVA.

Art.12 PROGRAMMAZIONE CARICHI ED ONERI DI SBILANCIAMENTO

Il Cliente al fine di ridurre gli oneri di sbilanciamento di cui all'art. 40 della delibera 111/06 dell'ARERA (EX AEEGSI) (ex AEEGSI) e s.m.i. si impegna a fornire all'Aggiudicatario della gara, qualora lo stesso ne faccia esplicita richiesta, la lista dei siti di cui all'allegato 1 con i fabbisogni di energia mensili presunti distinti per fascia oraria. Con riserva di modificare tali previsioni ogni qualvolta fosse necessario, nei termini da concordare con il Fornitore stesso, il quale dovrà fornire a tale scopo tutta l'assistenza necessaria e nel pieno rispetto delle condizioni enunciate al successivo Art.22.

Resta inteso che suddetta circostanza non potrà costituire, in nessun caso, motivo per la mancata fornitura di energia né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti del Cliente.

Art.13 PREZZO E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO

Il contratto di trasporto (comprendente i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) sarà stipulato, secondo quanto previsto dalla normativa, dal Fornitore, con delega del Cliente, con l'esercente il servizio di distribuzione.

Le maggiorazioni applicabili al servizio di trasporto saranno rimosse secondo le modalità previste dall'Autorità o dalla normativa vigente applicabile.

L'onere del trasporto verrà corrisposto all'esercente dal Fornitore.

Il Fornitore fatturerà al Cliente, in modo trasparente, con lo stesso dettaglio fornito dall'esercente, il servizio di trasporto, senza oneri aggiuntivi.

Art.14 ENERGIA REATTIVA

Eventuali oneri per energia reattiva assorbita dalle utenze saranno corrisposti ai sensi di quanto previsto dall'esercente il servizio di distribuzione.

Gli eventuali pagamenti per energia reattiva saranno regolati dal Fornitore al distributore. Il Fornitore fatturerà al Cliente, in modo trasparente, tali oneri.

Il Fornitore non avrà alcun diritto né alcuna responsabilità in merito a prelievi di energia reattiva da parte delle utenze.

Art.15 PREZZO E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Nulla è dovuto al Fornitore per eventuali scostamenti dai prelievi orari posti a base di gara o comunque prestabiliti dal Cliente.

Sarà a carico del Fornitore la stipula del contratto di dispacciamento con TERNA.

Il Cliente provvederà a delegare il Fornitore per la stipula di tali contratti per i propri punti di prelievo.

Art.16 DELEGHE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E L'ACQUISIZIONE DI DIRITTI DI TRASPORTO E CAPACITÀ PRODUTTIVA

Il Cliente, coerentemente con la normativa vigente, fornirà al Fornitore delega per la sottoscrizione del contratto con l'attuale esercente il servizio di distribuzione, e lettere d'interesse ai fini dell'acquisizione dei diritti di trasporto e capacità produttiva sia di energia nazionale che estera (esempio: energia CIP 6 ed energia di importazione). La remunerazione di tali attività si intende compresa nel prezzo della fornitura. Il Fornitore si assumerà tutti gli oneri e tutti i rischi connessi a tale attività.

Art.17 IMPOSTE E ONERI FISCALI

Le imposte erariali sui consumi di energia elettrica e l'IVA verranno applicate dal Fornitore sulle fatture relative ai prelievi mensili di energia, nella misura e con le modalità previste dalle norme di legge vigenti in materia.

Il Fornitore provvederà ai versamenti delle imposte erariali e addizionali presso i competenti Enti nei tempi e con le modalità prevista dalle norme vigenti in materia.

Resta inteso che il Cliente resterà, in qualsiasi caso, esonerato da eventuali oneri derivanti da inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.

Art.18 MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Il Fornitore, ove richiesto dal cliente, dovrà presentare, a cadenza mensile, fatture aggregate per tutti i siti di prelievo indicati nell'allegato 1 al presente capitolato, contenenti il dettaglio descrittivo di ciascuna utenza in elenco opportunamente elaborato in base alle indicazioni che verranno fornite in sede contrattuale. Le fatture, da inviare all'indirizzo di Siciliacque ovvero tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo siciliacque@siciliacquspa.com, dovranno riportare, per ciascun punto di fornitura, i relativi consumi e l'intestazione del sito di prelievo, oltre ad ulteriori ed eventuali informazioni aggiuntive da concordare con il Soggetto Gestore.

Il Fornitore si impegna ad inviare mensilmente, insieme alle fatture, un file, elaborato in base alle indicazioni che verranno fornite in sede contrattuale, che riporta l'identificativo (codice POD) ed il "codice presa", energia attiva, energia reattiva e potenza di picco, di ciascun sito e nelle diverse fasce, unitamente ai valori dei corrispettivi legati all'energia (fornitura, imposte, ecc.) o alla potenza e le quote fisse, i valori totali da pagare oltre che il dettaglio descrittivo di ciascuna utenza ed il relativo centro di costo. Tale file dovrà essere leggibile con Excel e dovrà essere inviato tassativamente mensilmente in concomitanza con l'invio delle fatture, e dovrà rispecchiare esattamente queste ultime.

Le fatture mensili saranno conformi alle norme di trasparenza raccomandate dalla ARERA (EX AEEGSI) (ex AEEGSI), ed in particolare nella delibera n. 152/06. Il Fornitore si impegna a dare evidenza di ogni singola voce relativa al costo del trasporto, delle maggiorazioni e UC e degli oneri di dispacciamento. Il Fornitore dovrà fatturare le effettive quantità rilevate e comunicate dal distributore per ciascun punto di prelievo. Qualora il distributore ritardasse le comunicazioni di dette quantità per un periodo superiore a 10 giorni dalla fine del mese di prelievo a cui si riferisce la fattura, quest'ultimo sarà autorizzato a fatturare in acconto le quantità stabilite

come all'art.9. Il Fornitore si impegna altresì, non appena in possesso dei dati ufficiali di prelievo da parte del distributore, a congruare, nella prima fattura utile e dandone opportunamente evidenza, la quantità mancante e/o in eccesso rispetto a quella precedentemente fatturata in acconto adeguando i prezzi all'effettivo mese cui gli stessi si riferiscono.

Inoltre il Fornitore, ogni qual volta richiesto, dovrà inviare tempestivamente il file di trasporto del Distributore non appena questo si renderà disponibile e le "curve di prelievo" intendendo le curve orarie di consumo per singolo punto di prelievo che sia dotato di idoneo misuratore di energia. Tali curve sono obbligatoriamente richieste per i punti di prelievo in - MT, mentre la loro disponibilità è opzionale per quelli in BT.

Art.19 TERMINI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo RID a quarantacinque giorni dalla data di emissione delle stesse, subordinatamente all'avvenuta anticipazione, a mezzo fax o posta elettronica.

Nel caso in cui il Cliente rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, il Fornitore verrà chiamato a fornire, entro cinque giorni dalla data della segnalazione, le proprie controdeduzioni.

Il Fornitore, ove si ravvisasse la fondatezza della contestazione, dovrà provvedere ad emettere prontamente nota di credito relativamente ai consumi non dovuti, il cui valore sarà congruato dal Cliente con il pagamento della prima fattura in scadenza.

Il Cliente sospenderà il pagamento della fattura contestata in caso di mancato riscontro alla contestazione avanzata.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura, a pena di risoluzione del contratto.

Non è previsto che il Cliente rilasci garanzia bancaria o assicurativa a garanzia di tutti i pagamenti.

L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Ai fini del pagamento in applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010 il Fornitore deve comunicare al Cliente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge dovrà essere riportato il **Codice CIG 7477099948**.

Il Fornitore è altresì obbligato a richiedere l'applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. agli eventuali Subappaltatori, Subcontraenti ed, in generale, a tutta la filiera delle imprese a qualsiasi titolo coinvolte nell'appalto.

Il Fornitore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori, subcontraenti, ecc.) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Cliente e alla Prefettura territorialmente competente. Tale inadempimento costituisce motivo di risoluzione contrattuale.

Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Committente, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di risolvere il contratto d'appalto e di procedere

all'esecuzione d'ufficio del medesimo qualora le transazioni non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, nel rispetto dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

Art.20 REPORTISTICA

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o su supporto informatico (file MS Excel), al Soggetto Gestore, un flusso informativo, su base mensile. Ogni modifica al tracciato record del file dovrà essere concordato preventivamente con il gestore.

Il soggetto gestore comunicherà specifici codici (es. dei centri di costo) da assegnare ad ogni POD al fornitore entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti. Per i Punti di prelievo dotati di misuratore orario o elettronico la reportistica deve essere consegnata entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento.

Le informazioni minime da riportarsi nel flusso informativo mensile sono quelle già indicate nel precedente Articolo 18.

Art.21 IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA

Il Soggetto Gestore non è tenuto a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo, ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall' ARERA (EX AEEGSI) (ex AEEGSI).

Art.22 QUALITÀ DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai punti di prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo di fornitura e avrà carattere di non interrompibilità essendo destinata ad un servizio pubblico essenziale.

La qualità della fornitura corrisponde al livello assicurato dagli attuali gestori di rete.

Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei punti di prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. Il Fornitore, per conto del Soggetto Gestore, agisce usando l'ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.

Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile al Fornitore, quest'ultimo si accollerà il maggior onere che il Soggetto Gestore sosterrà per il funzionamento degli impianti, oltre che l'attribuzione di responsabilità per danni che dovessero direttamente o indirettamente derivare da conseguenti interruzioni di pubblico servizio.

Art.23 AUTOPRODUZIONE, CONSEGNA, PROPRIETÀ E RISCHI, MISURAZIONE

Il Fornitore si impegna a ritirare l'energia autoprodotta immessa in rete da Siciliacque S.p.A. e di restituirla allo stesso Gestore, operando un saldo annuo per fascia oraria tra l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto

medesimo e l'energia elettrica prelevata dalla rete. Il quantitativo massimo immesso in rete è pari a 0,1 GWh annui ed è riferito al singolo soggetto gestore. Per quantitativi superiori il Fornitore dovrà operare un saldo annuo, ma senza l'obbligo di restituzione per fascia oraria.

Sono a carico di Siciliacque S.p.A. gli eventuali oneri relativi alla gestione dell'energia autoprodotta a mezzo di impianti a fonti rinnovabili.

La consegna dell'energia elettrica prevista avviene ai Punti di Prelievo di Siciliacque S.p.A. indicati nei contratti.

La proprietà, i rischi e le responsabilità relative all'energia elettrica ritirata ai sensi dell'accordo sono trasferiti dal Fornitore a Siciliacque S.p.A..

La misurazione dell'energia elettrica fornita è effettuata al punto di prelievo mediante l'apparecchiatura di misura del distributore locale. Il Fornitore ha facoltà di predisporre a proprie spese presso Siciliacque S.p.A., le apparecchiature per il telerilevamento dei consumi in ogni punto di prelievo.

Art.24 ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'ARERA (EX AEEGSI) (ex AEEGSI) dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

Art.25 PENALI

In caso di interruzioni sulla fornitura dovute al comportamento del Fornitore **il Soggetto Gestore ha facoltà di applicare** una penale pari al 5% dell'importo complessivo del punto di prelievo e al netto di iva fatturato al singolo soggetto gestore nel mese in cui è avvenuto il disservizio.

L'applicazione delle penali è comunicata per iscritto. Il fornitore ha 4 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione di detta comunicazione per presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni o rigetto delle stesse le penali sono applicate e decurtate dal primo pagamento utile o prelevate dall'importo della cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Art.26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il Contratto verrà risolto di diritto qualora dalle verifiche prefettizie o anche successivamente alle stesse risultino sussistere, nei confronti del Fornitore, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Il Cliente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto qualora non risultassero, a seguito di verifica, confermati i requisiti generali e i requisiti tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara.

Il Cliente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) mancato avvio della fornitura;
- b) mancata esecuzione da parte dell'aggiudicatario dell'appalto così come previsto nel presente capitolato;
- c) parziale inadempienza nell'effettuazione della fornitura;

d) cessione del contratto o effettuazione di subappalto totale o parziale;

Con la risoluzione del contratto sorge a favore del Cliente, il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno del fornitore inadempiente. Della esecuzione in danno, sarà data notifica al Fornitore inadempiente mediante comunicazione dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

Salve le ipotesi sopracitate, le Parti non potranno recedere dalla presente fornitura.

Art.27 CLAUSOLE PER LA FORZA MAGGIORE

La forza maggiore comprende qualsiasi evento o circostanza o combinazione di eventi o circostanze che impedisce, in tutto o in parte, o ritarda irrimediabilmente l'esecuzione degli obblighi previsti a carico delle parti dal contratto, ma solo se e nella misura in cui tali eventi o circostanze (i) siano al di fuori del controllo, diretto o indiretto, della Parte Impossibilitata, (ii) non possono essere evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata dalla Parte Impossibilitata e (iii) sono invocati dalla Parte Impossibilitata come eventi di forza maggiore (la "Forza Maggiore").

A condizione che siano soddisfatti i requisiti sopra detti, si considerano in via esemplificativa eventi di Forza Maggiore:

- (a) disastri e calamità naturali, incendi, guerre e sommosse, epidemie;
- (b) factum principis;
- (c) scioperi nazionali e locali;
- (d) atti terroristici e vandalici.

Il Fornitore si impegna a comunicare al Cliente il verificarsi di ogni evento di Forza Maggiore immediatamente, e comunque entro ventiquattro ore dalla conoscenza dello stesso.

Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare le adeguate misure per recuperare l'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto, causato dall'evento di Forza Maggiore, e per mitigare le altre conseguenze negative di tale evento sull'esecuzione del contratto.

Il Fornitore inoltre accetta e prende atto che i seguenti eventi non costituiranno eventi di Forza Maggiore:

- a. fallimento dell'Appaltatore;
- b. eventi connessi a una variazione del rischio assicurato di cui l'Appaltatore, sebbene ne fosse a conoscenza, non abbia diligentemente informato il Cliente;
- c. scioperi che incidono specificamente ed esclusivamente sulle prestazioni dell'Appaltatore diversi dagli scioperi di cui al terzo capoverso, lettera (c).

Resta inteso che per l'intera durata dell'evento di Forza Maggiore ognuna delle Parti sopporterà i costi di propria competenza. Il Fornitore non potrà richiedere alcun aumento del prezzo contrattuale in relazione all'evento di Forza Maggiore.

Il perdurare della Forza Maggiore per un periodo superiore a 6 mesi, darà diritto al Cliente di risolvere il contratto, previa comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.28 CESSIONE DEL CREDITO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

La cessione dei crediti, è ammessa solo se autorizzata per iscritto dal Soggetto Gestore. E' vietata in tutto o in

parte la cessione del contratto di fornitura. E' vietato il subappalto totale o parziale.

Art.29 CLAUSOLE DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.

Ai sensi del D. Lgs 136/03 le parti dichiarano di aver ricevuto l'informativa prescritto dall'art. 13 del citato decreto e di consentire reciprocamente al trattamento dei propri dati personali per gli esclusivi fini del contratto di fornitura.

Art.30 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E CODICE ETICO DI SICILIACQUE

Il fornitore dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico di Siciliacque, presenti sul profilo committente della società e di accettarne integralmente e senza condizione alcuna il contenuto.

Ogni comportamento posto in essere dal fornitore in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel Codice Etico di Siciliacque tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal d.lgs. 231/2001, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Siciliacque.

Art.31 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, le parti faranno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e alle norme del Codice Civile.

Art.32 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le parti inerenti il contratto dovranno essere trasmesse per iscritto.

Art.33 DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE

Il contratto dovrà prevedere l'individuazione del domicilio presso le rispettive sedi legali. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Cliente.

Art.34 SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, ivi compresa la registrazione, i bolli, i diritti di segreteria, le copie ed ogni onere di qualsiasi natura compresi quelli di natura fiscale, sono posti completamente a carico del Fornitore.

ALLEGATO 1
Elenco dei punti di prelievo

ALLEGATO 2
Tabella dei prelievi di energia